

## ALLEGATO A

### CRITERI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE VENDITE STRAORDINARIE

In esecuzione di quanto previsto dall' art. 15 del D.lgs. n. 114 del 31.03.98 e dagli artt. 12, 13, 14 e 15 della legge Regione Piemonte n. 28 del 12.11.99, nonché dalla Legge Regione Piemonte n. 27 del 18.10.04, si stabiliscono le modalità di svolgimento, di pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.

#### **Vendite di liquidazione**

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci e potranno essere effettuate per i seguenti motivi:

- cessazione attività
- cessione azienda
- trasferimento di sede dell'esercizio
- rinnovo dei locali sede dell'esercizio.

La durata delle vendite di liquidazione potrà essere di 3 (tre) mesi in caso di cessazione attività e cessione azienda e di 6 (sei) settimane in caso di trasferimento di sede e di rinnovo locali.

La comunicazione dovrà essere inoltrata al Comune e l'inizio delle vendite potrà effettuarsi decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del Comune della comunicazione stessa.

Nella comunicazione il soggetto interessato dovrà dichiarare:

- a) ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- b) data di inizio e data di cessazione della vendita;
- c) motivazioni della liquidazione;
- d) merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
- e) testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

Dovranno altresì essere allegati:

- a) nel caso di cessazione dell'attività: comunicazione preventiva di cessazione e originale dell'autorizzazione amministrativa;
- b) nel caso di cessione azienda: dichiarazione contenente gli estremi dell'atto di cessione e originale dell'autorizzazione amministrativa;
- c) nel caso di trasferimento di sede dell'esercizio: comunicazione preventiva del trasferimento;
- d) nel caso di liquidazione per rinnovo locali: dichiarazione contenente gli estremi dell'eventuale permesso di costruire o D.I.A.

Nel caso queste non siano necessarie si precisa che dovranno essere allegati i preventivi di spesa; al termine dei lavori dovranno essere prodotte le fatture relative ai lavori svolti e l'esercizio dovrà rimanere chiuso per un periodo non inferiore a 8 giorni. Si precisa che l'importo complessivo da preventivo e da fatturato per i lavori eseguiti non deve essere inferiore al 10% dei ricavi risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

E' stabilito che a decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione e per tutto il periodo delle stesse, è vietato introdurre nel punto di vendita interessato, ulteriori merci oltre a quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione e che sono state dichiarate nell'apposito elenco merci.

### **Vendite di fine stagione**

Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

Dette vendite devono essere precedute da specifica comunicazione al Comune e deve contenere:

- a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- b) data di inizio e di cessazione della vendita stessa;
- c) percentuali degli sconti o dei ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
- d) testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

Le vendite di fine stagione potranno svolgersi in due periodi dell'anno per un periodo massimo di otto settimane, precisamente:

dal 2 gennaio al 26 febbraio

dal 1 luglio al 25 agosto.

### **Vendite promozionali**

Le vendite promozionali possono essere effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per un periodo di tempo limitato, esse devono essere precedute da specifica comunicazione al Comune.

Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di liquidazione e di fine stagione nonché di vendita promozionale sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 6 e 7 del d.lgs. n. 114/98. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni. Queste disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche per il commercio su Aree Pubbliche. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.